

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi degli art. 151, 4° comma e 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 8 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. nr. 6 del 16/03/2013 si dichiara la regolarità contabile del presente provvedimento.

Paisco Loveno, lì 29/12/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Mascherpa Bernardo

---

## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia su supporto informatico dell'originale analogico della presente determinazione viene in data odierna pubblicata nell'Albo elettronico presente sul sito internet istituzionale di questo Comune [www.comune.paisco-loveno.bs.it](http://www.comune.paisco-loveno.bs.it) (articolo 32, comma 1 della legge nr. 69/2009) per quindici giorni consecutivi.

Paisco Loveno, lì 21/01/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Daniela Lorenzi

---

# COMUNE DI PAISCO LOVENO

Provincia di Brescia



---

## AREA SERVIZI GENERALI (Servizio Generale)

---

**DETERMINAZIONE N. 80/SG**

Paisco Loveno, lì 29/12/2025

**OGGETTO:** BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 – VARIAZIONE STANZIAMENTO PARTITE DI GIRO PER SERVIZI CONTO TERZI.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATA** la deliberazione di C.C. n. 6 del 24/02/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027;

**RICHIAMATA** altresì la deliberazione di C.C. n. 5 del 24/02/2025 con la quale è stata approvata la nota aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2025-2027;

**VISTO** l'art. 36 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato dall'art. 9 del D.L. n. 102/2013, che ha introdotto l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

**VISTI** altresì:

- l'art. 16 del D-Lgs. N. 118/2011 che disciplina la competenza delle variazioni degli stanziamenti di bilancio;
- l'art. 10 comma 4 del D.P.C.M. del 28/12/2011 che dispone: "nel rispetto di quanto previsto dalle leggi, e dai regolamenti di contabilità degli enti, anche in deroga al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione annuale e pluriennale possono essere effettuate, con provvedimento amministrativo dei dirigenti o, in assenza di norme, del responsabile finanziario dell'ente;
- il D.Lgs. 10/08/2014 n. 126 il quale modifica l'art. 175 del TUEL, introducendo il comma 5-quater che recita: "Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:
  - a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato,

- escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
- b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
  - c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
  - d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
  - e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

**ACCERTATA** la necessità di adeguare gli stanziamenti delle partite di giro relativi ai servizi per conto di terzi ed a ritenute per IVA su acquisti attinenti all'attività istituzionale;

**PRESO ATTO** della necessità di operare una variazione degli stanziamenti riguardanti i codici di bilancio 9.100.01 di entrata e codici di bilancio 99.01-7.01 di spesa, in termini di competenza e di cassa;

**DATO ATTO** che tali variazioni non determinano la modifica degli equilibri del bilancio di previsione 2025-2027;

**VISTO** decreto Sindacale n. 3/2024 con il quale sono stati attribuiti ai componenti della Giunta Comunale i poteri gestionali ai sensi dell'art.53, comma 23 della legge 388/2000;

**VISTO** il Bilancio di Previsione 2025-2027;

**ACCERTATA** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione al presente atto, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento del sistema controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 6 del 16/03/2013;

## DETERMINA

1. di approvare le variazioni in bilancio relative agli stanziamenti delle partite di giro relative ai servizi per conto di terzi ed a ritenute per IVA su acquisti attinenti all'attività istituzionale di cui all'elenco allegato alla presente sub. lett. a);
2. di dare atto che, per effetto di tali variazioni, il bilancio del corrente esercizio non subisce variazioni degli equilibri e presenta pareggio finanziario in termini di competenza e un saldo positivo in termini di cassa;
3. di dare comunicazione alla Giunta della presente variazione;
4. di dare atto che la forma del presente provvedimento equivale al formale rilascio del

parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di esecutività;
6. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i., che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio, o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dall'ultimo di pubblicazione;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto di determinazione all'Albo Pretorio del Comune di Paisco Loveno per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Mascherpa Bernardo